



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2012

=====

ADDI' 21/12/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente
ARMENI	Fabio	Vice presidente
BUCNTEMPO	Teodoro	Assessore
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"
ORTICA	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"
MALCOTTI	Luca	"
SANTINI	Fabiana	"
LEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS


***** OMISSIS


ASSENTI: ARMENI - MALCOTTI

DELIBERAZIONE N. 613

Oggetto:


Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Albano Laziale - Tecno Art Marmi S.r.l. - cod. ASP 006 - Realizzazione nuovo impianto produttivo in localita' Cancelliera, in variante al P.R.G. vigente.

613 21 DIC. 2012 



Oggetto: **Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Albano Laziale - Tecno Art Marmi S.r.l. - cod. ASP 006 - Realizzazione nuovo impianto produttivo in località Cancelliera, in variante al P.R.G. vigente.**

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
dell'Assessore alle politiche del Territorio e dell'Urbanistica 

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati, anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

Che per gli interventi inseriti nel Patto è previsto il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma;

Che in merito al medesimo si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma in apposita Conferenza di Servizi, conclusasi l'11 aprile 2012;

CONSIDERATO

Che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto produttivo

Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 50 addetti;

PRESO ATTO

Della proposta di Accordo di Programma il cui schema è parte integrante del presente atto;

RITENUTO

Di approvare la proposta di Accordo di Programma in parola;


VISTO

La proposta di Accordo di Programma;

La deliberazione del Consiglio comunale di Albano Laziale n. 33 del 27 giugno 2006;

La deliberazione del Consiglio comunale di Albano Laziale n. 4 del 19 marzo 2007;

I verbali ed i pareri della sedute della Conferenza di Servizi conclusasi il 11 aprile 2012;



613 21 DIC. 2012 R

La determinazione della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. A06227 del 18 giugno 2012 di conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 267/00;

Gli elaborati progettuali assentiti nella Conferenza di Servizi dell'11 aprile 2012, approvati con la determinazione della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. A06227 del 18 giugno 2012 ed elencati nella proposta di Accordo di Programma;

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;

La L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

L'art.2 commi 203 e 204 della L. 23.12.1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

L'art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,

di approvare l'allegata proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Albano Laziale - Tecno Art Marmi s.r.l. - cod. ASP 006 - Realizzazione nuovo impianto produttivo in località Cancelliera, in variante al P.R.G. vigente, parte integrante e sostanziale del presente atto.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI

IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

2012 DIC 21 15:11





**REGIONE
LAZIO**

ALLEG. alla DELIB. N. 613 M

DEL 21 DIC. 2012



**PROVINCIA
DI
ROMA**



**COMUNE
DI
ALBANO LAZIALE**

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204 – Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Albano Laziale – Tecno Art Marmi S.r.l. – cod. ASP 006 – Realizzazione di un nuovo impianto produttivo in località Cancelliera, in variante al P.R.G. vigente.

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che in data 4 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";

Che il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che il Consiglio Comunale di Albano Laziale con deliberazione n. 33 del 27 giugno 2006 ha adottato il progetto in variante al P.R.G. della Tecno Art Marmi s.r.l.;

Che il Consiglio Comunale di Albano Laziale con deliberazione n. 4 del 19 marzo 2007, ha controdedotto e respinto le tre osservazioni presentate alla D.C.C. n. 33/2006;


Che il Presidente della Provincia di Roma, con nota prot. n. 57750 del 15 maggio 2007, ha chiesto al Presidente della Regione Lazio l'attivazione della Conferenza di servizi;

Che l'Agenzia Sviluppo Provincia ha trasmesso, con nota prot. n. FE1095 del 18 giugno 2007, la documentazione tecnico – amministrativa relativa al progetto, comunicando, altresì, di aver depositato la medesima documentazione presso gli Enti competenti ad esprimersi;

Che in data 24 luglio 2007 e 12 novembre 2008 si sono svolte le sedute della conferenza di servizi convocate ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

[Handwritten signature]

Il presente atto è composto di
3 pagine compresa la presente



CHE in data 12 novembre 2008 si è chiusa la conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 con la previsione che, solo a seguito di richiesta da parte dell'amministrazione comunale, si sarebbe proceduto alla convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000;

CHE l'Area Legislativo, Contenzioso e Conferenze di Servizi della Direzione Territorio e Urbanistica della Regione Lazio, con nota prot. n. 218939/09 del 30 marzo 2009, ha richiesto all'ASP Agenzia Sviluppo Provincia la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per procedere alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

CHE l'ASP Agenzia Sviluppo Provincia, con note prot. n. 601Bp del 15 aprile 2010 e n. 620 del 20 aprile 2010 ha trasmesso le integrazioni richieste;

CHE con nota prot. n. 139/SP del 2 marzo 2012 la Presidente della Regione Lazio ha delegato l'Arch. Demetrio Carini a convocare, presiedere la conferenza di servizi ed a rappresentare l'Amministrazione regionale nell'ambito del procedimento in oggetto fino alla conclusione del medesimo e ad esprimere il parere unico regionale;

CHE con nota prot. n. 143671 del 30 marzo 2012 il Delegato Unico Regionale ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 svoltasi in data 11 aprile 2012;

CHE nel corso della seduta dell'11 aprile 2012 è stata rilevata dall'Area Legislativa, Giuridico e Conferenza di Servizi la mancata trasmissione, da parte dell'ASP, degli elaborati progettuali alla Terna S.p.A. - ente gestore dell'elettrodotto - per l'espressione del parere di competenza;

CHE, pertanto, nella seduta della Conferenza di servizi dell'11 aprile 2012, il Delegato Unico Regionale ha:

- invitato l'Agenzia Sviluppo Provincia a trasmettere all'Ente gestore dell'elettrodotto la documentazione necessaria per l'espressione del relativo parere;
- invitato l'Ente gestore dell'elettrodotto a trasmettere, entro trenta giorni dal ricevimento dei progetti, il relativo parere, specificando che, decorso tale termine si sarebbe proceduto all'adozione della Determinazione Dirigenziale motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90;
- preso atto che l'area di intervento non risulta assoggettata ad alcun vincolo e quindi non è necessario il coinvolgimento della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;


CHE con nota prot. n. 173512 del 19 aprile 2012, il verbale della seduta della Conferenza di servizi dell'11 aprile 2012 è stato trasmesso a tutti gli Enti/uffici coinvolti nel procedimento, compresa la Terna S.p.A.;

CHE alla scadenza del termine fissato nella trasmissione del verbale non sono pervenute osservazioni;

CHE l'ASP Agenzia Sviluppo Provincia, con nota prot. n. 1124MR del 9 maggio 2012, ha trasmesso alla Terna S.p.A. la documentazione progettuale necessaria per l'espressione del parere di competenza, ricevuta al protocollo di Terna S.p.A. in data 11 maggio 2012;

CHE l'ASP Agenzia Sviluppo Provincia ha trasmesso all'Area Legislativa, Giuridico e Conferenze di Servizi della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, con nota prot. n. 1389CL dell'8 giugno 2012, il nulla osta con prescrizioni della Terna S.p.A. reso con nota prot. n. P20120000422 del 31 maggio 2012;

CHE l'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia della Direzione Territorio e Urbanistica della Regione Lazio, con nota prot. n. 257103/12 dell'11 giugno 2012, ha formalizzato il parere favorevole con prescrizioni reso nella seduta dell'11 aprile 2012;



Che con Determinazione della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. A06227 del 18 giugno 2012 il delegato unico regionale ha espresso parere unico regionale favorevole e determinato la conclusione favorevole della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

CONSIDERATO

Che l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto produttivo;
Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 50 addetti;

PRESO ATTO

Dei verbali delle sedute della Conferenza di Servizi del 24 luglio 2007, 12 novembre 2008 e dell'11 aprile 2012;
Della Determinazione della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. A06227 del 18 giugno 2012;
Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione regionale Territorio e Urbanistica - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia reso con nota prot. n. 257103/12 dell'11 giugno 2012;
Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area Difesa del Suolo, reso con con nota prot. n. 185578 del 22 ottobre 2007;
Del parere di massima favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, reso con nota prot. n. 7578 del 3 agosto 2007;
Della nota di non competenza dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, trasmessa il 24 luglio del 2007;
Del parere di massima favorevole con condizioni dell'ASL Roma H, reso con nota prot. n. 6 del 22 ottobre 2007;
Della comunicazione di inesistenza usi civici, reso dell'Ufficio Regionale Diritti Collettivi e Usi Civici con nota prot. n. 10511 del 9 novembre 1988;
Del Nulla Osta con prescrizioni reso dalla Terna S.p.A., con nota prot. n. P20120000422 del 31 maggio 2012;
Della dichiarazione di non assoggettabilità dell'intervento alla V.I.A. in riferimento all'allegato III e IV del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e Direttiva 85/337 CEE e s.m.i., resa dal tecnico incaricato in data 13 aprile 2010;
Della certificazione di destinazione urbanistica reso dal comune di Albano Laziale con prot. n. 47963 del 19 ottobre 2009;


CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma;
Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., la Provincia di Roma, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Albano Laziale, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

ART. 1 **(Oggetto)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in variante al vigente P.R.G. del Comune di Albano Laziale (RM) denominato: Tecno Art Marmi S.r.l. - cod. ASP 006 - Realizzazione di un nuovo impianto produttivo in località Cancelliera in variante al vigente P.R.G., quale risulta dagli elaborati progettuali assentiti nella seduta della Conferenza di Servizi dell'11 aprile 2012 e approvati con Determinazione della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n. A06227 del 18 giugno 2012:

- tavola 1 Variante al P.R.G. da sottozona E2 a sottozona D1
- tavola 2 Relazione generale sulle opere e sull'intervento previsto
- tavola 3 Planimetria generale
- tavola 4 Progetto stabilimento industriale



ART. 2
(Variante)

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo di Programma è limitata alle sole aree interessate dall'intervento che mutano la destinazione urbanistica da "Zona E agricola - Sottozona E2" a zona D - Industriale - Sottozona D1.

Gli indici ed i parametri urbanistici saranno quelli desumibili dal progetto.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

ART. 3
(Prescrizioni e Condizioni)

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area Urbanistica e Coplanificazione Comunale Roma Capitale e Provincia:

- La pavimentazione delle aree destinate a parcheggi per auto dovrà essere realizzata con elementi prefabbricati idonei alla piantumazione del manto erboso e riduzione al minimo tecnico delle superfici lastricate esterne;
- Le recinzioni esterne dovranno essere realizzate con muretti di altezza non superiore a ml 0,80 e le ringhiere sovrastanti dovranno essere in ferro di foggia tradizionale con l'esclusione di qualsiasi altro materiale;
- dovranno essere soddisfatte e garantite le condizioni imposte per il superamento delle cosiddette "barriere architettoniche";
- dovranno essere osservate le disposizioni del D.P.C.M. 23/4/1992, di rispetto dell'elettrodotto dell'alta tensione;
- dovranno essere messe a dimora, con l'obbligo dell'attecchimento, le alberature d'alto fusto, di essenza tipica della zona al fine di creare una quinta arborea di mitigazione dell'intervento;
- dovrà essere esclusa dal presente provvedimento la porzione di area che contiene l'ingresso ubicato sulla fascia di rispetto del corso d'acqua pubblica in quanto non interessata dalla variante urbanistica;

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area Difesa del Suolo:

- siano rispettate le indicazioni presenti nella relazione geologica, a firma del dott. Geol. Carlo Repetto;
- in fase di progettazione attuativa, dovranno essere effettuate specifiche indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione dei terreni di fondazione ed alla ottimale definizione del piano di imposta delle stesse;
- il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, ivi comprese eventuali opere di sostegno, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi avvenga su di un terreno omogeneo da un punto di vista geomeccanico;
- le fondazioni degli edifici dovranno raggiungere in tutti i casi il substrato integro ed in nessun caso è ammesso di fondare su materiale di riporto;
- in fase di progettazione attuativa, anche tenendo conto delle preesistenze produttive all'intorno, dovrà essere preventivamente valutata la portata di acque bianche e nere immesse nella pubblica fognatura a seguito dell'impermeabilizzazione delle superfici comprese nell'area oggetto della variante ed a seguito delle attività connesse al nuovo impianto. Inoltre, laddove sia necessario, dovranno essere progettati adeguati interventi mirati a rimuovere tutte le situazioni di



insufficienza idraulica;

- in fase di esecuzione dei lavori dovranno essere realizzate tutte le opere provvisorie e/o definitive atte a garantire la stabilità del suolo ed un'ottimale regimazione delle acque;
- la superficie interessata ai movimenti terra sia limitata allo stretto necessario per la realizzazione dei lavori che dovranno essere eseguiti;
- il materiale terroso e lapideo proveniente dagli scavi sia sistemato stabilmente sul posto in modo da non turbare l'attuale equilibrio idrogeologico e quello in esubero smaltito secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- nella messa in posto dei riporti venga realizzata un'adeguata compattazione dei materiali tale da prevenire successivi fenomeni di assestamento che possano compromettere la stabilità dell'ammasso;
- tutte le scarpate e le superfici nude eventualmente formatesi a seguito dei lavori, siano opportunamente profilate e stabilizzate con adeguate tecniche di ingegneria naturalistica, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 4340 del 28 maggio 1996;
- l'Ente attuatore del piano dovrà realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli saranno imposte, qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa dell'assetto idrogeologico delle aree comprese nel piano stesso e nelle aree contermini;
- la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche;
- dovranno essere reimpiantate tutte le piante che a seguito dei lavori si renderà necessario estirpare;
- siano osservate le indicazioni del progettista dr. Agr. Francesco Bernardi;
- siano utilizzate per l'arredo verde specie autoctone curando sia l'inserimento paesaggistico che la compatibilità fitoclimatica;
- sia riutilizzato lo strato superficiale del suolo proveniente dagli scavi per la ricostituzione del verde;
- vengano realizzate siepi costituite da specie autoctone, lungo il perimetro delle proprietà;

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio:

- gli scavi devono essere seguiti quotidianamente da un collaboratore archeologo, che fornisca alla Soprintendenza la documentazione scientifica (relazioni di scavo, disegni, fotografie, schede dei materiali archeologici), in base alla quale l'Ufficio della Soprintendenza comunicherà le proprie prescrizioni, ai sensi del D.Lgs. n. 42/04.

Terna S.p.A.:

- le variazioni piano altimetriche del terreno, potranno essere eseguite mantenendo una distanza del terreno dai conduttori, nelle condizioni di massima freccia, non inferiore a metri 6,40;
- non potranno essere messo a dimora piante ad alto fusto;
- i conduttori, nelle condizioni di massima freccia, sia con catenaria verticale che inclinata di 30°, non devono avere in alcun punto una distanza minore a metri 9,25 dal piano di strade comunali o equiparate, parcheggi e da terreni adibiti a verde pubblico e privato;
- eventuali sostegni dell'illuminazione (Norme CEI 64/7:1998-07) nelle condizioni di massima freccia, sia con catenaria verticale che inclinata di 30 gradi, non devono avere in alcun punto una distanza inferiore a metri 5,25;

Azienda Sanitaria Locale Roma G:

Vengano rispettate le seguenti normative e conseguenti adempimenti:

- D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in tema di smaltimento delle acque reflue presso il "fosso secco", previa l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico da parte della Provincia di Roma;
- Legge 447/95 e L.R. 18/01 in tema di inquinamento acustico se previsto;



- D.P.R. 152/06 norma in materia di emissioni in atmosfera se previste;
- Legge 13/89 e D.M. 236/89 in tema di superamento di barriere architettoniche;
- D.P.R. 303/56 e s.m.i. in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli ambienti interrati;
- D.P.R. 380/01 e Regolamento d'Igiene del Comune di Albano Laziale;
- le normative specifiche delle attività che si intendono porre in essere;

ART. 4

(Condizioni per il rilascio del permesso di costruire)

A) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato:

- a) all'obbligatoria acquisizione di cui alla della Deliberazione Giunta Regionale 16 giugno 2009, n. 445 (pubblicata sul BURL n. 33 del 7 settembre 2009), del parere degli uffici regionali competenti in materia di risorse idriche e bilancio idrogeologico, come previsto al punto 3) della citata deliberazione;
- b) alla obbligatoria acquisizione del parere definitivo della ASL competente;
- c) alla sottoscrizione da parte dell'operatore privato di atto d'obbligo finalizzato al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.
Il medesimo atto d'obbligo dovrà altresì contenere l'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto.

La violazione delle condizioni sopra previste comporterà il venir meno degli effetti della variante urbanistica prevista dal presente accordo.

ART. 5

(Durata)

Il presente Accordo ha la durata di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del Decreto del Presidente della Regione Lazio.

Entro tale termine dovrà essere attuato l'intervento previsto a pena di decadenza dell'Accordo stesso e della variante urbanistica connessa.

Il presente Accordo potrà essere prorogato prima della scadenza, per una sola volta, con il consenso unanime dei sottoscrittori.

ART. 6

(Ratifica)

Ai sensi del comma 5 dell'art. 34 D.lgs. 267/2000, l'adesione del Sindaco al presente Accordo di Programma deve essere ratificata dal Consiglio Comunale di Albano Laziale entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'Accordo stesso.

ART. 7

(Approvazione e Pubblicazione)

A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all' articolo 6, il presente Accordo di Programma sarà approvato anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Albano Laziale, con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L. .



ART. 8
(Collegio di Vigilanza)

La vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno svolti da un Collegio di vigilanza costituito ai sensi del comma 7 dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e composto dai rappresentanti degli Enti firmatari.

Regione Lazio:

Provincia di Roma:

Comune di Albano Laziale:

Roma li



Il presente atto si compone di
n. 7 pagine compresa la presente